

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
ESPERIA - SOC. COOP. A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA ROMA 94

Numero REA: AG - 176077

Codice fiscale: 04481930826

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:-----

- ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza il com-
parente VITA DIEGO, il quale constata:-----

- che egli stesso interviene al presente atto oltre che nella
spiegata qualità anche quale socio;-----

- che sono presenti tutti gli altri soci signori:-----

Di Paola Carlo, Cavaleri Giusepp e Pezzoli Gianmarco;-----

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita.

Il Presidente dell'Assemblea inizia la trattazione del primo
punto all'ordine del giorno e fa presente ai soci che è oppor-
tuno ai fini dello svolgimento dell'attività trasferire la
sede dal Comune di Palermo al Comune di Favara.-----

A conclusione intervengono i soci i quali approvano quanto
proposto dal Presidente.-----

Si passa alla votazione ed io notaio dò atto che l'assemblea
con votazione unanime-----

-----DELIBERA-----

- di trasferire la sede sociale dal Comune di Palermo, al Co-
mune di Favara e pertanto si trascrive il teso aggiornato del-
lo statuto-----

-----STATUTO-----

Art. 1 - Costituzione-----

E' costituita una società cooperativa denominata-----

-----"COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA - Soc. Coop. a r.l."-----

Art. 2 - Norme applicabili-----

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,
in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata.-----

Art. 3 - Sede-----

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Favara all'indirizzo
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle dispo-
sizioni di attuazione del codice civile.-----

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-
irizzo del Comune indicato sub. 3.1 con semplice decisione del-
l'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni
conseguenti all'Ufficio Registro delle Imprese; spetta invece
ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso
da quello indicato sub. 3.1.-----

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di
rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere
istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammi-
nistrativo.-----

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è
quello risultante dal libro soci.-----

Art. 4 - Durata-----

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050
e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-
ci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto

	salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitar-	
	si mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che	
	assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo	
	della sede sociale.-----	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di	
	una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) del-	
	l'art. 2484 Codice Civile nonchè per la perdita del capitale	
	sociale.-----	
	Art. 5 - Oggetto-----	
	La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende fare	
	partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i	
	metodi ed ispirandosi, nelle attività, ai principi della libe-	
	ra e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed afferma-	
	zione è impegnata.-----	
	La Società perseguendo finalità mutualistiche mediante l'orga-	
	nizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni	
	con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni, Co-	
	munità montane, Provincie, Regioni, UU.SS.LL.), con enti Pub-	
	blici, parapubblici, morali e privati. Si propone in generale	
	di operare nell'ambito dei servizi di rilevanza sociale di	
	utilità generale, anche all'interno di emanati o emanandi	
	provvedimenti anche di carattere straordinario, organizzare	
	corsi di formazione ed addestramento professionale partecipan-	
	do anche agli incentivi previsti dalla Comunità Europea, rice-	
	vere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, prestito	

	agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emanande da	
	organismi comunitari, nazionali, regionali ed altri, compiere	
-	qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria ed	
-	economica utile allo svolgimento dello scopo sociale consenti-	
	to dalla legge, costituire o partecipare a consorzi o associa-	
	zioni tra società con affinità di scopi, costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il	
	potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di program-	
	mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale.-----	
	La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità senza finalità speculative, intende svolgere le at-	
	tività dell'art. 1 della legge 381/91.-----	
	La Cooperativa si propone in particolare di operare nell'ambi-	
	to dei servizi di utilità collettiva e di rilevante solidarie-	
	tà sociale, dell'assistenza sociale agli anziani ed ai sogget-	
	ti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei	
	relativi operatori.-----	
-	Per i portatori di handicap la Cooperativa si propone:-----	
	1) la prestazione dell'assistenza ai soggetti sopra citati,	
	anche a domicilio o presso Ospedali, case di cura, case di ri-	
	poso, o nei luoghi di villeggiatura;-----	
	2) la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo	
	svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisi-	
	co;-----	

4) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto	
organizzativo nel territorio;-----	
5) l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta alla	
integrazione nella vita sociale;-----	
6) la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di ser-	
vizi di vita associata;-----	
7) la promozione di incontri, manifestazioni, gite, escursioni	
atta ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire	
occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;-----	
8) la prestazione di assistenza medica generica, specialisti-	
ca, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di	
handicap;-----	
9) l'istituzione di un consultorio per i problemi di pertinen-	
za del soggetto portatore di handicap;-----	
10) l'orientamento professionale del portatore di handicap ed	
il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione	
riqualificazione professionale, nonché delle attività lavora-	
tive;-----	
11) l'iniziativa informativa rivolta a tutti i cittadini e	
specialmente ai genitori sul significato socio culturale del-	
l'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzio-	
ni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico scientifiche che	
consentono la prevenzione ed il recupero degli handicap; ----	
12) la creazione di una rete di servizi per il sostegno econo-	
mico, sociale e psicopedagogico anche in forma domiciliare al-	

	le famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico	
	del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e	
	cure particolari;-----	
	13) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domici-	
	liare ed il centro diurno;-----	
	14) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità mora-	
	li di volontariato e privati, l'istituzione di centri di acco-	
	glienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;-----	
	15) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza	
	con l'ausilio di personale specializzato;-----	
	16) l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle	
	cause e conseguenze degli handicap, anche in ordine alla pre-	
	venzione degli stessi invalidati prima, durante la gestazione,	
	durante il parto, durante il periodo prenatale e nelle fasi di	
	sviluppo biofisico e psico-sociale;-----	
	17) l'istituzione di un servizio di aiuto personale, in rap-	
	porto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoria-	
	li, ai soggetti portatori di handicap che per la qualità subi-	
	scono un deficit transitorio o permanente, delle proprie capa-	
	cità fisico-psichico-sociale, la cui gravità non consente----	
	l'autodeterminazione e l'autosufficienza;-----	
	18) la promozione di servizi di mensa e di trasporto per la	
	frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado,	
	dei corsi di formazione professionale e dei centri educativi-	
	riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;-----	

	19) la rimozione sistematica delle cause sociali che contri-	
	buiscono al processo di emarginazione dei portatori di handi-	
	cap;-----	
	20) la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con	
	il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scola-	
	stiche e delle forze interessate in modo da far diventare il	
	problema dei soggetti portatori di handicap una questione so-	
	ciale che riguardi direttamente tutta la comunità locale;----	
	21) gli interventi coordinati di equipes pluridisciplinari;---	
	22) la fruizione dei servizi per la promozione culturale e	
	l'educazione permanente di cui all'art. 10 L.R. n. 01/1979 da	
	parte dei soggetti portatori di handicap.-----	
	Per gli anziani ed inabili:-----	
	1) il mantenimento delle persone anziane ed inabili;-----	
	2) il reinserimento delle persone anziane ed inabili nel nu-	
	cleo familiare;-----	
	3) il reinserimento delle persone anziane ed inabili nel nor-	
	male ambiente di vita:-----	
	4) la promozione ed il sostegno di una rete di servizio a ca-	
	rattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze;-	
	5) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di	
	situazioni emarginanti ed acconsentire la partecipazione alla	
	loro gestione;-----	
	6) la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone anziane ed inabili nonché l'effettuazione di indagini	

	sulla popolazione anziana;-----	
	7) la formazione e l'aggiornamento professionale; -----	
	8) l'utilizzo del volontariato;-----	
	9) l'assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio del telesoccorso;-----	
	10) la realizzazione dei soggiorni climatici, marini, montani e termali;-----	
	11) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;-----	
	12) la realizzazione di centri diurni e notturni di assisten- za;-----	
	13) la realizzazione di case albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo;-----	
	14) l'assistenza socio sanitaria, le prestazioni di tipo sani- tario saranno eseguite personalmente da medici ed infermieri all'uopo abitati, nel rispetto delle rispettive vigenti, sotto la loro responsabilità; -----	
	15) la realizzazione di una rete per l'assistenza economica;--	
	16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani e degli inabili anche a domicilio o presso Ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;-----	
	17) la creazione di impianti polivalenti e la ricezione del- l'anziano e dell'inabile;-----	
	18) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato del territorio.-----	

	La Cooperativa si propone, inoltre, di operare nell'ambito ai	
	minori attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali	
	istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente	
	familiare attraverso la creazione di villaggi o case famiglia,	
	in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi	
	mediante:-----	
	1) attività formative, ricreative ed assistenziali;-----	
	2) la creazione e la gestione dei centri ricreativi, culturali	
	e sportivi;-----	
	3) la gestione di mense;-----	
	4) la promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la	
	crescita, la maturazione individuale e la socializzazione del-	
	la persona di età minore per eliminare le condizioni di disa-	
	gio mediante l'attività delle comunità di accoglienza dei mi-	
	nori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento tem-	
	poraneo dell'ambito familiare;-----	
	5) l'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche	
	dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di	
	rischio, in particolare per l'assolvimento dell'obbligo scola-	
	stico anche tramite censimento dell'evasione scolastica;-----	
	6) attività di centro incontri ed iniziative di presenza so-	
	ciale nei quartieri a rischio;-----	
	7) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo	
	con le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle	
	strutture scolastiche, in orari non dedicati alla attività	

	istituzionale o nel periodo estivo;-----	
	8) assistenza socio scolastica, professionale mediante ricove-	
	ri dei minori in convitto o semiconvitto;-----	
	9) prevenzione e rieducazione mediante ricovero dei minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche nel-	
	l'ambito della competenza amministrativa e civile;-----	
	10) gestire scuole parificate, corsi di qualificazione, colo-	
	nie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio dei sog-	
	getti di cui sopra;-----	
	11) gestire ed attuare corsi di formazione professionale per	
	reinserimento dei disadattati sociali;-----	
	12) istituire e gestire servizi sociali, centri socio-medico-	
	psico-pedagogici completi di servizio di orientamento profes-	
	sionale;-----	
	13) organizzare e gestire un segretario familiare e/o sociale;	
	14) realizzare e gestire asili nido, scuole materne, elementa-	
	ri, dopo scuola, anche in collaborazione con gli Enti Locali,	
	equipes di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedago-	
	giche;-----	
	15) promuovere iniziative volte alla promozione di diritti e	
	di opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza ed in parti-	
	colare i servizi e gli interventi previsti dalla legge 28 ago-	
	sto 1997 n. 285;-----	
	16) promuovere iniziative volte alla prevenzione del disadat-	
	tamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione	

	di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al so-	
	stegno di adolescenti e giovani in difficoltà anche attraverso	
	iniziative previste dalla legge 216/91;-----	
	17) assicurare l'assistenza domiciliare e/o la gestione di	
	centri diurni e notturni ad alcolisti e tossico dipendenti.---	
	Per gli immigrati extracomunitari la Cooperativa si propone	
	di:-----	
	1) progettare, organizzare e gestire servizi a favore degli	
	immigrati extracomunitari quali centri di prima accoglienza e	
	smistamento, centri di accoglienza e di assistenza, centri di	
	orientamento e di occupazione;-----	
	2) corsi di formazione professionale per gli immigrati, per il	
	personale addetto e per i giovani da inserire nel settore;----	
	3) attivare reti di collegamento con strutture simili presenti	
	nel territorio dell'Unione Europea;-----	
	4) attivare studi, catalogazione e comparazione della legisla-	
	zione regionale, nazionale ed internazionale;-----	
	5) promuovere attività che favoriscano il rientro di patria	
	degli immigrati sfruttando la legislazione all'uopo prevista	
	anche nei paesi di origine;-----	
	6) promuovere interventi tesi ad attuare una maggiore sensibi-	
	lizzazione della popolazione autoctona;-----	
	7) istituire servizi bibliotecari e culturali per extracomuni-	
	tari;-----	
	8) promuovere la stesura e la pubblicazione di dispense, mate-	

	riale informativo, atti di convegni, di seminari, etc.;-----	
	9) istituire servizi di prima alfabetizzazione, formazione culturale e linguistica (italiana ed europea);-----	
	10) istituire servizi di assistenza didattica e di orientamento al lavoro, di consulenza giuridica ed economica;-----	
	11) istituire servizi socio-assistenziali e sanitari;-----	
	12) promuovere attività culturali, sportive, ricreative ed in genere tutti i servizi e le iniziative previste dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 e del T.U. 25 luglio 1998 n. 286 a favore di immigrati extracomunitari.-----	
	La Cooperativa si propone l'assistenza post-penitenziaria, quella a favore delle famiglie di detenuti e di vittime del delitto. Attività e servizi a favore di detenuti affidati ai servizi sociali o presso le carceri anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e Giustizia, con i Comuni ed altri enti. La Cooperativa si propone altresì la stipula di convenzioni con il Ministero della Difesa e/o iscrizioni all'Albo per lo svolgimento di servizio civile per gli obiettori di coscienza. La cooperativa si propone, altresì di svolgere assistenza socio-assistenziale, sanitaria, legale ed economica a favore di gestanti e ragazze madri; organizzare e gestire un segretario familiare e/o sociali.-----	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà ancora:-----	

	- erogare i predetti servizi sia direttamente che indiretta-	
	mente cioè in esecuzione di contratti, appalto, affidamenti e	
	di ogni altra forma contrattuale:-----	
	- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale	
	anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, adde-	
	stramento, qualificazione e perfezionamento; compiere ogni	
	azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività	
	utili al raggiungimento dello scopo sociale; aderire a società	
	e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque	
	congruenti; compiere tutte le operazioni di ordine tecnico,	
	finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali; accettare lasciti e donazioni;	
	aprire conti correnti bancari, emettere cambiali, assumere mu-	
	tui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare	
	quietanze liberatorie in genere. Per il conseguimento di tutti	
	gli scopi sopradetti la cooperativa potrà usufruire di contri-	
	buti, sussidi, finanziamenti agevolati e tutte le provvidenze	
	Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente.-----	
	La Cooperativa infine può:-----	
	a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	30 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative;-----	

b) svolgere nell'interesse dei soci qualsiasi altra attività	
connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
tutti gli altri atti e concludere tutte le operazioni necessa-	
rie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali con esclu-	
sione in ogni caso, delle operazioni previste dalla legge n. 1	
del 2 gennaio 1991, nonchè di tutte quelle altre leggi che	
sottopongono lo svolgimento delle attività in esse considerate	
a particolari requisiti in cui la società non ne è in posses-	
so.-----	
La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
connessa a quelle sopra elencate.-----	
La società cooperativa per raggiungere lo scopo mutualistico	
può stipulare convenzioni con personale specializzato e pro-	
fessionisti ove non ne sia disponibile tra i soci, ovvero pro-	
cedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualifica-	
to per comprovati motivi di funzionalità della società, nonchè	
compiere operazioni finanziarie bancarie inerenti l'oggetto	
sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere	
ipoteche.-----	
Art. 6 - Numero e categorie di soci-----	
6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può es-	
sere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successiva-	
mente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	

	scioglie e deve essere posta in liquidazione.-----	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:-----	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;-----	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coope-	
	rativa.-----	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività delle cooperative sociali.-----	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa.-----	
	6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.-----	
	Art. 7 - Soci lavoratori-----	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali, professionali.-----	

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche

aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano

maturare una capacità professionale nei settori di cui

all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-

fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-

tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-

mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.-----

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-

stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-

porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie

previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di

collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi

altra forma consenta la legislazione italiana.-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-

cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il

relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati

da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-

zione ed approvato dall'assemblea dei soci.-----

Art. 8 - Soci svantaggiati-----

La cooperativa non prevede la particolare categoria di soci

svantaggiati, essi avranno gli stessi diritti ed obblighi di

tutti i soci, salvo il trattamento di miglior favore ad essi

riconosciuto dalla legge.-----

Art. 9 - Soci volontari-----

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella

cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.-----

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del
numero complessivo dei soci.-----

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi
e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-
nomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.--

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-
borso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base
dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la to-
talità dei soci.-----

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-
nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-
sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-
tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-
nali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

10.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.----

Art. 11 - Procedura di ammissione-----

11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda
scritta all'organo amministrativo contenente:-----

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto di-
verso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice

fiscale;-----

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede
di essere iscritto;-----

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.----

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.-----

11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.-----

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.-----

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

	11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.-----	
	Art. 12 - Quote-----	
	12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere infe-	
	riore a venticinque euro.-----	
	12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.--	
	12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.-----	
	Art. 13 - Cessione delle quote dei soci cooperatori-----	
	13.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.-----	
	13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.-----	
	13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.-----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.-----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al tribunale.-----	
	Art. 14 - Vincoli sulle quote-----	
	14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
	li; esse si considerano vincolate soltanto a favore della co-	
	operativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.-----	
	14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.-----	
	Art. 15 - Recesso-----	
	15.1 Il diritto di recesso compete:-----	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
	mento della sede, alla eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo;-----	
	-- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;-----	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	

di operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;-

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.-----

15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Art. 16 - Esclusione del socio-----

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:-----

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;-----

	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;-----	
	- nel caso indicato all'articolo 2531;-----	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286;-----	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;-----	
	- nel caso in cui il socio non concorra o non possa più con-	
	correre al raggiungimento dello scopo sociale.-----	
	16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.-----	
	16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----	
	Art. 16-bis - Morte del socio-----	
	16.b.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	17 seguente.-----	
	16.b.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio de-	
	ceduto.-----	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.-----	
	Art. 17 - Liquidazione della quota-----	

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-----

17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.-----

17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 17.4 seguente.-----

17.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi---

18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.-----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.-----	
	Art. 19 - Patrimonio sociale-----	
	19.1 Il patrimonio della società è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;-----	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di ge-	
	stione;-----	
	c) dai fondi di accantonamento;-----	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme ver-	
	sate a norma del precedente punto 11.3;-----	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.-	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della so-	
	cietà, né all'atto dello scioglimento.-----	
	Art. 20 - Capitale sociale-----	
	20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad	
	Euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero).-----	
	20.2 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.-----	
	20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	

	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione	
	d'opera o di servizi a favore della società.-----	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostitui-	
	te dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corri-	
	spondente importo in danaro presso la società.-----	
	20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si ap-	
	plica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.----	
	20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	
	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni prov-	
	vedimenti.-----	
	All'assemblea può essere sottoposta una relazione dell'organo	
	amministrativo sulla situazione patrimoniale della società,	
	con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o	
	del revisore; copia della relazione e delle osservazioni pos-	
	sono essere depositate nella sede della società almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne	
	visione.-----	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di	

	cui al periodo precedente, ove predisposta e depositata.-----	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in pro-	
	porzione delle perdite accertate.-----	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	
	o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta	
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.-----	
	20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il ca-	
	pitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ri-	
	duzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo	
	ad una cifra non inferiore al detto minimo.-----	
	Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie-----	
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.-----	
	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.-----	
	Art. 22 - Divieti-----	
	22.1 E' fatto divieto alla cooperativa:-----	
	- di distribuire dividendi;-----	

	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.-----	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio-----	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.-----	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.-----	
	23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.-----	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, po-	
	trà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spet-	
	tanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.-----	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compen-	
	si erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo	
	da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi	
	erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla re-	
	tribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:-----	
	- integrazioni dei compensi-----	
	- aumento gratuito del capitale sociale-----	
	Art. 24 - Decisioni dei soci-----	

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili nei limiti delle finalità perseguite dalla società cooperativa;-----

b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;-----

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;-----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.-----

24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del

	capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazio-	
	ne assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.-----	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i	.
	soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposi-	.
	zioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.-	
	Art. 25 - Diritto di voto-----	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.-----	
	25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota.-----	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto-----	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3, sono adottate mediante consultazio-	
	ne scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammi-	
	nistrativo.-----	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	.
	quale dovrà risultare con chiarezza:-----	
	- l'argomento oggetto della decisione;-----	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;-----	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	

	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;-----	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.-----	
	26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----	
	- l'argomento della decisione;-----	
	- il contenuto della decisione;-----	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.-----	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.-----	
	26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	

	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.-----	
	26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.-----	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare----	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate median-	
	te deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegia-	
	le.-----	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio	
	nazionale.-----	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante	
	avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza,	
	nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito	
	risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovve-	

ro altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.-----

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.-----

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione o uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.-----

27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura

dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di
amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1
lett. b) o dall'amministratore unico (nel caso di cui al suc-
cessivo punto 28.1 lett. a.). -----

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà
presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.-----

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-
certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-
signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la
funzione di redigere il verbale dell'assemblea.-----

27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che al-
la data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro so-
ci.-----

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videocon-
ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che
sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che
sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali
argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel re-
lativo verbale.-----

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera, co-

munque, tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,

inoltre, può farsi rappresentare da un altro socio con delega

scritta, tale delega dovrà essere conservata dalla società. La

delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentan-

te in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Pre-

sidente dell'assemblea.-----

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministra-

tori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse

controllate o che controllano, o ai membri degli organi ammi-

nistrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costi-

tuita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà

dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggio-

ranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del

punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci

che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla to-

talità dei soci.-----

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggio-

ranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del

punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci

che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità

dei soci.-----

		L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
		di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pale-	
		se o comunque deve essere espresso con modalità tali da con-	
		sentire l'individuazione dei soci dissenzienti.-----	
		27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
		verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
		dall'assemblea.-----	
		Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla mo-	
		difica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da	
		un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta,	
		le dichiarazioni dei soci.-----	
		Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
		trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
		Art. 28 - Amministrazione-----	
		28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata,	
		con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:-----	
		a) da un amministratore unico;-----	
		b) da un consiglio di amministrazione.-----	
		28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche	
		a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli	
		amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovve-	
		ro tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuri-	
		diche.-----	
		28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore	
		e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nel-	

le condizioni previste dall'art. 2382 c.c.-----

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di con-

correnza di cui all'art. 2390 c.c.-----

28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-

missioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci

all'atto della loro nomina.-----

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la

revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di

motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibili-

tà.-----

28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-

zione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, se per

qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri de-

cade l'intero consiglio d'amministrazione. -----

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-

genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo

dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5,

c.c.-----

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli

amministratori rimasti in carica o il socio più anziano do-

vranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea

dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.-----

28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui al-

la lett. b del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano

provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed

eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.-----

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione-----

29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.-----

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.-----

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-----

29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, 1° comma (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono

essere adottate mediante deliberazione collegiale.-----

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e

quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-

dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro

mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),

almeno cinque giorni prima dell'adunanza.-----

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o

con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.-

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di for-

mare le proprie deliberazioni quando siano presenti o parteci-

pino alla formazione delle deliberazioni stesse la maggioranza

dei consiglieri e dei sindaci effettivi, ove nominati.-----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma

collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei

suoi membri in carica. In caso di parità la proposta s'intende

respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del

presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli

amministratori.-----

Art. 30 - Competenze degli amministratori-----

30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-

zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione, esclusi i poteri che la legge o l'atto costitutivo

riservano espressamente ai soci.-----

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori

«ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.-----

30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.-----

Art. 31 - Rappresentanza-----

31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato o al suo presidente, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.-----

Art. 32 - Compensi degli amministratori-----

32.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.-----

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità-----

33.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi

all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. -----

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.-----

Art. 34 - Controllo legale dei conti-----

34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-----

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.-----

34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti-----

Art. 35 - Disposizioni finali-----

35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di

cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta
la sua automatica messa in liquidazione.

35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea
straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente
tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio socia-
le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-
tualmente maturati, dovrà essere devoluto a fini mutualistici
o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

35.3 Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto
cui esso è allegato è fatto espresso riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.

Ai fini della iscrizione della presente delibera, i soci di-
chiarano che la sede sociale viene fissata nella via Roma n.
94 del Comune di Favara.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la pa-
rola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea al-
le ore quattordici e minuti quindici.

-----Richiesto
io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da per-
sona di mia fiducia in undici fogli dei quali occupa quaranta-
due facciate sin qui.

Da me letto al comparente che in tutto lo approva e lo sotto-
scrive assieme a me Notaio.

Firmato: Vita Diego, Antonino Pusateri notaio